



# COMUNE di MARGARITA

Provincia di Cuneo

Via della Vittoria, 10

Tel. 0171-792014

Fax 0171-792254

C.A.P. 12040

Cod.Fisc. e P.IVA 00495340044

e-mail [margarita@reteunitaria.piemonte.it](mailto:margarita@reteunitaria.piemonte.it)  
<http://www.comune.margarita.cn.it>

Ordinanza n°19

Prot. n.4604/10.1.7

**\*\*\* IL SINDACO \*\*\***

Premesso che il territorio del Comune di Margarita è oggetto di un costante flusso viario, in particolare sui tratti delle S.P. n.564 (tratto località Ferriera da confine Comune di Beinette a confine Comune di Pianfei: da progressiva chilometrica 8+900 a progressiva chilometrica 9+200), S.P. n.422 (tratto da confine Comune di Morozzo a confine Comune di Morozzo direzione Cuneo: da progr. chil. 8+100 a progr. chil. 13+100), S.P. n.202 (tratto da intersezione con S.P. n.422 a intersezione con S.P. n.564: da progr. chil. 9+200 a progr. chil. 6+100), S.P. n.42 (tratto da intersezione con S.P. n.422 a confine Comune di Beinette: da progr. chil. 3+100 a progr. chil. 2+900) e che, con riferimento a detto flusso veicolare, in tali tratti di strada si sono verificati incidenti anche mortali.

Rilevato che il controllo del flusso veicolare svolto dagli organi addetti ai controlli di polizia stradale ha evidenziato una significativa tendenza all'aumento della velocità dei veicoli, anche in orario notturno, sulle citate direttrici stradali, con superamento dei limiti di sicurezza e conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;

Rilevato altresì che il fenomeno della prostituzione esercitato su strada ha notevole diffusione sul territorio del Comune di Margarita, in particolare durante la notte sul tratto di strada della S.P.564 e saltuariamente anche sulle S.P. n.422, n.202 e n.42;

Rilevato che lungo le sopra citate direttrici, la sede stradale e/o gli spazi limitrofi sono sovente occupati da prostitute che vi sostano per esercitare attività di meretricio all'aperto e che tale situazione tende a determinare una progressiva degenerazione delle condizioni di sicurezza stradale, sia perché da parte di molti conducenti alla ricerca di prestazioni sessuali vengono compiute azioni e manovre improvvisate significativamente imprudenti e pericolose, sia perché le prostitute che sostano nei citati spazi, per gli atteggiamenti, le segnalazioni, il loro abbigliamento o per l'ostentazione di nudità, sono motivo di distrazione per gli altri utenti della strada nonché possibile causa di incidenti stradali;

Considerato, altresì, che sempre nelle sopra citate parti del territorio, sia di natura demaniale che privata (comunque facilmente accessibile dall'area pubblica), a causa dell'abusiva occupazione per l'esercizio dell'attività di meretricio, vengono quotidianamente rinvenuti numerosi oggetti e residui organici (quali es. preservati, fazzoletti sporchi, siringhe ecc. ), che possono rappresentare concreta e grave causa di pericolo per l'incolumità, l'igiene e la sanità pubblica;

Rilevato che tra le stesse prostitute, peraltro quasi sempre vittime di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, si sono frequentemente accertate risse cagionate dalla contesa sullo sfruttamento della migliore postazione;

Rilevato, dalle numerose segnalazioni e dagli esposti pervenuti a questo Ente, che tale fenomeno ha creato e crea tuttora forti episodi di tensione nella cittadinanza, ultimamente anche a causa dei prolungati schiamazzi notturni, litigi, risse (addirittura con invasione di domicili privati da parte delle stesse prostitute che cercavano riparo durante le zuffe);

Evidenziata la necessità, in relazione ai dati sopra evidenziati, di porre in essere possibili misure che integrino gli interventi fino ad oggi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, atte a salvaguardare la

pubblica incolumità nella circolazione veicolare, e a garantire il pubblico decoro, scoraggiando con provvedimenti più incisivi, il fenomeno della prostituzione;

Rilevato che l'attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, condotta anche con abbigliamento sconveniente, costituisce fonte di turbativa nella misura in cui, in un rapporto di causa-effetto, induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, da parte di soggetti circolanti sulla pubblica strada alla guida di veicoli, inducendoli ad effettuare manovre costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione, nonché a distogliere l'attenzione di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

ATTESO altresì che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui al comma 2, art. 823 del codice civile, deve tutelare sia la salute pubblica, sia i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che il Sindaco, nella sua veste di Autorità Sanitaria locale, agisce quale organo dello Stato, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 e comma 1, lett. C), art. 5 L n. 65 del 7/03/1986, la Polizia Locale nell'esercizio delle relative funzioni volte a prevenire fenomeni comportanti pericolo per la salute pubblica, opera quale organo di Pubblica Sicurezza prioritariamente a tutte le altre funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa;

VISTO che l'art. 7 del Codice della Strada consente l'adozione dei provvedimenti indicati dal precedente art. 6 con idonea ordinanza sindacale, in quanto la finalità della presente ordinanza è rivolta alla tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza in riferimento alla pubblica salute per le ragioni sopra menzionate;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 come novellato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO l'art. 2, lett. a), del Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008, ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis delle legge 24/07/2008 n. 125;

Preso atto che con nota prot. n° 4602 del 08 ottobre 2009, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come novellato dalla Legge 24/07/2008 n. 125:

## **ORDINA**

*E' fatto divieto a tutti i soggetti di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi delle zone sopra citate, senza causa o motivo e, pertanto, per esercitare dell'attività di prostituzione desumibile dalla mancanza di giustificazione nella sosta, dall'occupazione durevole e prolungata degli spazi;*

*Il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio nonché sulle adiacenze facilmente accessibili dalla pubblica via del territorio del Comune di Margarita, con particolare riferimento alle aree poste lungo la strada Provinciale Monregalese n.564 e sulle S.P. n.422, n.202 e n.42 dove è maggiore il rischio di incidenti stradali, di arrestarsi o fermarsi, anche temporaneamente per contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali.*

*Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti che dagli atteggiamenti e dalle modalità comportamentali, nonché dall'abbigliamento, manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio, costituisce ulteriore conferma palese dell'avvenuta violazione alla presente ordinanza.*

L'inosservanza delle disposizioni sopraindicate saranno punite con la sanzione amministrativa da € 2500 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 267/2000.

Per quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 92/08 convertito con L. 125/08, si provvederà con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Per le violazioni alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della L. 689 del 24/11/1981 n. 689, è il Sindaco del Comune di Margarita. Alla medesima autorità pervengono proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero dalle ordinanze di ingiunzione di pagamento.

Demanda agli organi di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine alla quale il presente provvedimento è trasmesso, il più rigoroso controllo al fine del rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale dal 09 ottobre 2009, e diverrà esecutivo dalle ore 20 del giorno 23 ottobre 2009.

Il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, alla Questura di Cuneo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cuneo, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cuneo ed al Servizio Polizia Municipale di Margarita.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ed al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Margarita, lì *05 ottobre 2009*

IL SINDACO  
*MEINERI Stefano (F.to)*



- **ORIGINALE**
- **COPIA**

# COMUNE DI MARGARITA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59

- **Soggetta invio ai Capigruppo consiliari**

**OGGETTO : Ordinanza n.19 ( antiprostituzione) – Quantificazione della Sanzione Amministrativa**

L'anno duemilanove addì **sei** del mese di **ottobre** alle ore **18,40** nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale .

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	<b>MEINERI Stefano – SINDACO</b>	<b>SI</b>	
2	<b>ALBERTI Michele– VICE SINDACO</b>	<b>SI</b>	
3	<b>SEVEGA Silvio- ASSESSORE</b>		<b>SI</b>
4	<b>BERNELLI Angelo – ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	
5	<b>DUTTO Giovanni – ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. BORODAKO dr. Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefano MEINERI - SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che, al fine di arginare il rilevante fenomeno della prostituzione in strada che continua a creare forti episodi di tensione nella cittadinanza, il Sindaco, nella sua veste di Autorità Sanitaria locale, quale organo dello Stato e con le funzioni di Pubblica Sicurezza attribuite dalla vigente normativa, ha emesso apposita ordinanza n° 19 del 05/10/2009;
- Richiamato pertanto il disposto dell'Ordinanza del Sindaco di Margarita allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della legge 24/07/2008 n. 125, per il quale “ *per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma*”;
- Ritenuto che, al fine di dar maggior incisività e potere coercitivo alla citata Ordinanza, occorra stabilire una diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi di cui all'art. 7- bis del D.Lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 92/08 convertito con L. 125/08, come sopra specificato;
- Visto l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 come novellato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;
- Visto l'art. 2, lett. a), del Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008 ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione;
- Ritenuto di procedere in merito;
- Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267:

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

### DELIBERA

- 1) Di stabilire, quale importo per pagamento in misura ridotta per le violazioni (sanzione amministrative) alle disposizioni impartite con ordinanza sindacale allegata, l'importo di € 350,00 ( trecentocinquanta);
- 2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Polizia Municipale per tutti i conseguenti necessari adempimenti ;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267.